studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, novembre 2023

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

Le novità del mese

Ottobre in pillole pag 2

L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Contribuzione previdenziale e assistenziale per il settore sportivo pag 8

Tutela INAIL per i lavoratori dello sport pag 11

Istruzioni ministeriali per il lavoro a termine e la somministrazione nel DL 48/2023 convertito pag 14

Il punto sulla contrattazione collettiva

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di novembre 2023 pag 16

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

OTTOBRE IN PILLOLE

GOVERNO - PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

L'art. 6 del DL 5.10.2023 n. 133, integrando l'art. 32 co. 1-*bis*.1 del DLgs. 286/98, affida ai professionisti del lavoro che assistono le aziende e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai minori non accompagnati che raggiungono la maggiore età.
Tale procedura non costituisce una novità, in quanto già l'art. 24-*bis* del DLgs. 286/98 ha reso strutturale il compito per i professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/79 e per le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, di procedere direttamente alla verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30-*bis* co. 8 del DPR 394/99.

MINISTERO DEL LAVORO - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE

Con la circ. 9.10.2023 n. 9, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle principali novità introdotte dall'art. 24 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") riguardanti la disciplina del contratto a tempo determinato e di somministrazione di cui al DLgs. 81/2015.
La circolare in esame ha:

- riesaminato l'impianto delle causali che consentono un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi, sottolineando il ruolo centrale della contrattazione collettiva;
- ricordato che, in sede di conversione del DL 48/2023 si è disposto che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera l'anno;
- fornito chiarimenti sull'art. 24 co. 1-*ter*, secondo il quale, ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dagli artt. 19 co. 1 e 21 co. 01 del DLgs. 81/2015, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023 (5.5.2023).

Con l'occasione, sono state altresì riepilogate le novità in materia di somministrazione.

INPS - STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Con la circ. 10.10.2023 n. 86, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire della misura prevista dall'art. 23-*bis* del DL 48/2023.
La norma prevede la possibilità per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all'INPS – nel rispetto dei limiti prescrizionali di cui all'art. 3 co. 9 della L. 335/95 – il riconteggio dei debiti annullati da saldare in unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31.12.2023. Il co. 3 della disposizione prevede altresì che tale possibilità possa essere applicata anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018.
Operativamente, la domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il 10.11.2023, utilizzando i modelli di domanda predisposti dall'Istituto.

INPS - CIGS IN DEROGA PER IL 2023

Con il messaggio 12.10.2023 n. 3575, l'INPS è intervenuto con riferimento al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga riconosciuto dall'art. 30 del DL 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro") per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.
La norma in questione prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un ulteriore periodo di CIGS:

- fino al 31.12.2023 e in continuità con i precedenti periodi autorizzati;
- in favore di aziende – anche in liquidazione – che non hanno potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti in origine, per cause a loro non imputabili.

Il trattamento viene riconosciuto in deroga a tutti i limiti di durata definiti in materia di trattamenti di integrazione salariale e non trovano applicazione le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di *iter* procedimentale per la presentazione della domanda *ex* artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
Con l'occasione, l'INPS ha precisato che, in linea con quanto indicato dal Ministero del Lavoro con la circ. 2.2.2016 n. 4, anche i datori di lavoro autorizzati all'intervento di CIGS di cui all'art. 30 del DL 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del DLgs. 148/2015.

INPS - RICHIESTA DI NON RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Con il messaggio 16.10.2023 n. 3607, l'INPS ha comunicato la piena operatività, per il periodo di imposta 2024, della procedura *on line* che consente ai percettori di prestazioni previdenziali e pensionistiche di richiedere l'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito di cui all'art. 13 del TUIR.
Sotto il profilo operativo, occorre compilare l'apposita dichiarazione tramite il servizio "Detrazioni fiscali - domanda e gestione", presente sul sito *www.inps.it.*
In difetto di tale comunicazione, l'INPS procederà – in qualità di sostituto d'imposta – ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le predette detrazioni d'imposta, sulla base del reddito erogato.
Inoltre, riferendosi alla ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 55, si ricorda che è interesse del sostituito comunicare, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale.
Ciò al fine di ottenere una più definita Certificazione Unica (CU) 2024, utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

INPS - REGIME CONTRIBUTIVO PER L'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Con il messaggio 17.10.2023 n. 3618, l'INPS ha riepilogato il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, a decorrere dall'1.1.2023 da parte del datore di lavoro con alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Dopo aver ricordato il mancato rinnovo, per il 2023, dello sgravio contributivo del 100% riconosciuto dall'art. 1 co. 645 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), l'INPS precisa che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a 9, è fissata secondo le misure crescenti del:

- 1,50% nei primi 12 mesi;
- 3% dal 13° al 24° mese;
- 10% dal 25° mese.

Tuttavia, nel caso specifico del contratto di apprendistato di primo livello, a partire dal 25° mese l'aliquota contributiva viene ridotta al 5%, sulla base di quanto disposto dall'art. 32 co. 1 lett. b) del DLgs. 150/2015.
Inoltre, si ricorda che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del c.d. "*ticket*" di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI), nonché dal contributo integrativo di cui all'art. 25 co. 4 della L. 845/78.

MINISTERO DEL LAVORO - REGIME INFORTUNISTICO PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Con il DM 25.9.2023 (in vigore dal 5.11.2023) è stata data attuazione all'art. 17 del DL 48/2023, istitutivo del Fondo destinato a riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni (esclusi quelli in itinere) occorsi dopo l'1.1.2018 durante le attività formative.
Il beneficio è erogato dall'INAIL, ammonta a 200.000,00 euro per ciascun infortunio mortale ed è cumulabile con l'assegno *una tantum ex* art. 85 del DPR 1124/65.
Sono soggetti destinatari:

- il coniuge superstite, anche in caso di separazione;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

In mancanza, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, i fratelli e le sorelle della vittima e, in mancanza anche di questi ultimi, gli ascendenti di secondo grado. In caso di concorso di più aventi diritto, invece, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
In attesa del servizio telematico, le domande devono essere presentate all'INAIL o inviate tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro 90 giorni dalla data del decesso o, per gli infortuni precedenti la data di entrata in vigore del DM 25.9.2023, entro 120 giorni dalla predetta data.

INL - RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Con la circ. 25.10.2023 n. 2, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni in merito alle disposizioni in materia di lavoro introdotte nell'ambito della riforma dello sport dal DLgs. 36/2021, divenute operative dall'1.7.2023 e parzialmente modificate dall'art. 1 del DLgs. 120/2023, entrato in vigore il 5.9.2023.
Tra le indicazioni di maggior interesse, si evidenzia quella che attiene alla comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, prevista dall'art. 28 co. 3 del DLgs. 36/2021.
Questo obbligo, previsto entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, può essere assolto indifferentemente tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego.

INL - ULTERIORI PRECISAZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Con la nota 26.10.2023 n. 460, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è nuovamente intervenuto con riferimento all'adempimento di cui all'art. 28 co. 3 del DLgs. 36/2021, con cui si richiede alle società, alle associazioni e a tutti gli enti sportivi destinatari delle prestazioni svolte nell'area del dilettantismo, di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo inquadrabile in tale area.
Nel merito, si ricorda che con la circ. 2/2023, lo stesso INL ha precisato che questo adempimento comunicativo può essere assolto indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego.
Con l'occasione, l'Ispettorato ha tuttavia chiarito che, fino a quando il RASD non sarà

pienamente operativo, l'unica strada percorribile è quella dell'ordinaria comunicazione telematica al centro per l'impiego.
Ora, con la nota 460/2023, si sottolinea ulteriormente che tale soluzione vale esclusivamente per quelle prestazioni sportive che, alla data del 26.10.2023, non sono state già oggetto di comunicazione per il tramite del RASD.

MINISTERO DEL LAVORO - FLUSSI DI INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023/2025

Con la circ. Min. Lavoro, Min. Interno, Min. delle Politiche agricole alimentari e forestali e Min. Turismo 27.10.2023, sono state fornite le istruzioni operative per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro di stranieri con riferimento all'anno 2023, le cui quote di ingresso sono state definite con il DPCM 27.9.2023.
Operativamente, a partire dal 30.10.2023 e fino al 26.11.2023 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.
Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00 del:

- 2.12.2023 per gli ingressi di cui all'art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM 27.9.2023;
- 4.12.2023 per gli ingressi di cui all'art. 6 co. 3 lett. b) e co. 4, 5 e 6 del DPCM;
- 12.12.2023 per gli ingressi di cui all'art. 7.

Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2023, fermo restando la verifica della disponibilità delle quote.

INAIL - TUTELE ASSICURATIVE PER I LAVORATORI DELLO SPORT

Con la circ. 27.10.2023 n. 46, l'INAIL è intervenuto con riferimento alla riforma del lavoro sportivo, fornendo le istruzioni in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 34 del DLgs. 36/2021).
Tra le varie, si precisa che dal punto di vista assicurativo la riforma interessa i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'INAIL dal 16.3.2000.
Pertanto, i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dall'1.7.2023 le predette categorie di lavoratori del dilettantismo, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'INAIL, indicando i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1.7.2023 al 31.12.2023 e nel 2024.
Sul punto, l'INAIL comunica che, considerata la perdurante incertezza in merito all'obbligo assicurativo, le denunce saranno considerate nei termini se presentate entro il 30.11.2023.
Si tratta, in pratica, di una deroga a quanto previsto dall'art. 12 co. 1 del DPR 1124/65, laddove si stabilisce che la denuncia di iscrizione va presentata contestualmente all'inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell'attività che deve essere assicurata.

INPS - REGIME CONTRIBUTIVO E PREVIDENZIALE PER IL SETTORE DELLO SPORT

Con la circ. 31.10.2023 n. 88, l'INPS ha fornito le istruzioni sulla gestione degli adempimenti contributivi nel settore dello sport, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 36/2021, sottolineando l'importanza del RASD quale strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico.
Tra le varie, l'Istituto ha precisato che:

- la regolarizzazione dei mesi pregressi (da luglio a ottobre 2023) dovrà essere effettuata sulla denuncia UniEmens di competenza novembre 2023 per gli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi;

- i versamenti dei contributi dovuti per i mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 16.12.2023 e i relativi adempimenti entro il 31.12.2023 per i co.co.co. dell'area del dilettantismo;
- la contribuzione previdenziale deve essere determinata in sede di dichiarazione dei redditi e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte per i professionisti dell'area del dilettantismo.

INL - REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Con la nota 30.10.2023 n. 724, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 306 co. 4-*bis* del DLgs. 81/2008 e del DM 20.9.2023 n. 111 in merito all'aumento pari al 15,9% delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con l'occasione, è stato chiarito che:

- l'aumento del 15,9% deve tenere conto dell'ulteriore incremento derivante dalla legge di bilancio 2019;
- la rivalutazione di cui al predetto DM si applica esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse dalla sua pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dunque per quelle successive al 6.10.2023.

GOVERNO - INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI

Con il DLgs. 18.10.2023 n. 152 (pubblicato nella *G.U.* 2.11.2023 n. 256), è stata data attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2021/1883 che riguardano l'ingresso nel territorio dello Stato di lavoratori stranieri altamente qualificati.
In particolare, modificando l'art. 27-*quater* del DLgs. 286/98, vengono ulteriormente integrate le condizioni e i requisiti richiesti ai predetti lavoratori stranieri nelle ipotesi di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 3 mesi, nonché al di fuori delle quote massime annuali.
In sintesi, il provvedimento in questione, oltre a confermare i requisiti previsti per l'esercizio di professioni regolamentate, rimodula il già richiesto titolo di istruzione superiore di livello terziario. Inoltre, ora è possibile far valere anche una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore di destinazione.
Ancora, è ammessa una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

INPS - CONGUAGLIO PREVIDENZIALE DEI *FRINGE BENEFIT* 2023

Con il messaggio 6.11.2023 n. 3884, l'INPS ha fornito le istruzioni per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale relative ai *fringe benefit* erogati nel corso del 2023.
In particolare, per quest'anno viene prevista:

- per i lavoratori dipendenti con figli a carico la non concorrenza a formare il reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro (art. 40 del DL 48/2023);
- la conferma del limite di esenzione di 258,23 euro *ex* art. 51 co. 3 del TUIR per gli altri lavoratori (senza possibilità di includere il rimborso delle bollette);

- la non concorrenza al reddito del valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti se di importo non superiore a 200,00 euro; tale esenzione non rileva ai fini contributivi (art. 1 co. 1 del DL 5/2023).

Per il recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione sono previste due modalità:

- variabili retributive;
- regolarizzazione dei flussi per ciascuna mensilità di competenza interessata.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PER IL SETTORE SPORTIVO

Con la circ. 88/2023, l'INPS ha fornito le istruzioni per gestire gli adempimenti contributivi nel settore dello sport, in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 36/2021.

Con la circ. 31.10.2023 n. 88, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito alla gestione degli adempimenti contributivi nel settore dello sport, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 36/2021 e divenute operative a decorrere dall'1.7.2023.

Regime previdenziale

Ai sensi dell'art. 35 co. 1 del DLgs. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati appartenenti sia del settore professionistico sia dell'area del dilettantismo sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dallo stesso INPS.
Inoltre, ricorrendone i presupposti, al medesimo Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 c.p.c., operanti nei settori professionistici.
Invece, con riferimento all'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, devono essere iscritti alla Gestione separata dell'INPS *ex* L. 335/95.
Per quanto concerne la compilazione del flusso UniEmens, l'INPS precisa che per i lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi la regolarizzazione dei periodi pregressi – vale a dire da luglio 2023 a ottobre 2023 – dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.

Gestione contributiva nell'area del dilettantismo

Come indicato in precedenza, i lavoratori sportivi che prestano la propria attività nell'area del dilettantismo, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, devono essere iscritti alla Gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Per questi ultimi lavoratori sportivi (co.co.co. o professionisti con partita IVA), l'aliquota base applicabile ai fini contributivi è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per questi ultimi lavoratori trovano applicazione anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro (per un totale del 27,03% per i co.co.co. e del 26,23% per i professionisti).
Sul punto, l'INPS ricorda comunque che l'art. 35 del DLgs. 36/2021 prevede l'obbligo contributivo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

In pratica, le aliquote contributive ai fini previdenziali trovano applicazione sulle somme eccedenti tale importo.
Inoltre, sempre in termini agevolativi, l'art. 35 co. 8-*ter* del DLgs. 36/2021 stabilisce, fino al 31.12.2027, che la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA sia dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Indicazioni operative per l'area del dilettantismo

L'art. 35 co. 8-*quinquies* del DLgs. 36/2021 prevede che, con riferimento lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (UniEmens) può essere assolta, in alternativa alle modalità ordinarie, mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato invece con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, vale a dire tramite modello F24 e utilizzando la causale tributo CXX ovvero C10.
Sul punto viene precisato che i versamenti dei contributi dovuti per i mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16.12.2023 e i relativi adempimenti entro il 31.12.2023.

Istruzioni per i lavoratori autonomi del professionismo

Con riferimento ai lavoratori autonomi sportivi professionisti, la contribuzione previdenziale deve essere determinata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RR "Contributi previdenziali", sezione II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 [INPS]") e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali, ovverosia:

- saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione;
- secondo acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito.

Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, utilizzando la causale tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

Co.co.co. amministrativo-gestionali

Per i collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata *ex* art. 2 co. 26 della L. 335/95, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1.7.2023. Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo di compenso.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24% ovvero pari al 25% per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

L'aliquota IVS da applicare è pari al 33% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 120/2023, è pari al 25%.

Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall'applicazione delle aliquote pari allo 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

TUTELA INAIL PER I LAVORATORI DELLO SPORT

La circ. 46/2023 dell'INAIL interviene in merito alla riforma del lavoro sportivo operata dal DLgs. 36/2021, fornendo le istruzioni in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con la circ. 27.10.2023 n. 46, l'INAIL è intervenuto con riferimento alla riforma del lavoro sportivo operata dal DLgs. 36/2021, fornendo le istruzioni in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori del settore.

Destinatari

Un primo aspetto di rilievo riguarda innanzitutto la platea dei soggetti tutelati ai sensi del DPR 1124/65 (il c.d. "Testo unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali") a seguito delle disposizioni indicate nel citato provvedimento di riforma.
Nel dettaglio, ricadono nella tutela INAIL:

- i lavoratori subordinati sportivi, per espressa previsione dell'art. 34 co. 1 del DLgs. 36/2021, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30 del DLgs. 36/2021);
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale *ex* art. 409 c.p.c. resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- i prestatori di lavoro occasionale *ex* art. 54-*bis* del DL 50/2017, di cui si possono avvalere, ricorrendone i presupposti e secondo la normativa vigente, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, e così via.

Sono invece esclusi:

- i co.co.co. non amministrativo-gestionali, per i quali rimane valida la formula assicurativa delle polizze private ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002;
- gli sportivi dilettanti che svolgono la propria attività in qualità di volontari;
- i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera *ex* art. 2222 c.c.

Calcolo dei premi assicurativi

L'INAIL precisa che per calcolare il premio di assicurazione occorre assumere la retribuzione individuata ai sensi dell'art. 29 del DPR 1124/65, vale a dire la

retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabiliti da medesimo Testo unico.
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 34 co. 2 del DLgs. 36/2021, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta *ex* art. 66 del DPR 1124/65.
Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL.

Istruzioni operative

Nella circolare in commento, l'INAIL precisa che dal punto di vista assicurativo la riforma interessa i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'INAIL dal 16.3.2000.
Pertanto, i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1.7.2023 (data di decorrenza della piena operatività del DLgs. 36/2021) i titolari di co.co.co. amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'INAIL;

- con l'apposito servizio *on line*;
- indicando i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1.7.2023 al 31.12.2023 e nell'anno 2024.

Sul punto, nella circolare in parola si comunica che, considerata l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo presso l'INAIL, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del DLgs. 120/2023, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30.11.2023.
Si tratta, in pratica, di una deroga a quanto previsto dall'art. 12 co. 1 del DPR 1124/65, laddove si stabilisce che la denuncia di iscrizione va presentata contestualmente all'inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell'attività che deve essere assicurata.
Entro il medesimo termine dovranno essere presentate anche le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
In ultimo, si precisa che i soggetti assicuranti che alla data del 1.7.2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29.2.2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1.7.2023 l'assicurazione, unitamente

alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

ISTRUZIONI MINISTERIALI PER IL LAVORO A TERMINE E LA SOMMINISTRAZIONE NEL DL 48/2023 CONVERTITO

Con la circ. 9/2023, il Ministero del Lavoro ha illustrato le principali novità in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di manodopera introdotte dall'art. 24 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro").

Con la circ. 9.10.2023 n. 9, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni in merito alle novità riguardanti la disciplina del contratto a tempo determinato e di somministrazione di cui al DLgs. 81/2015, introdotte dall'art. 24 del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") convertito.

Lavoro a termine

Con riferimento alla disciplina del lavoro tempo determinato, come ridefinita dall'art. 24 co. 1 e 1-*ter* del DL 48/2023, il Ministero del Lavoro ha innanzitutto riesaminato l'impianto delle causali che consentono un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi, sottolineando il ruolo centrale della contrattazione collettiva.
Con l'occasione ha altresì ricordato come la legge di conversione del DL 48/2023, abbia stabilito che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera l'anno.
Infine, il Ministero ha fornito chiarimenti sull'art. 24 co. 1-*ter*, secondo il quale, ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dagli artt. 19 co. 1 e 21 co. 01 del DLgs. 81/2015, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023, ossia il 5.5.2023.

Somministrazione di manodopera

In via preliminare, nella circolare in commento si ricorda che l'art. 31 del DLgs. 81/2015 prevede che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro evidenzia che l'art. 24 co. 1-*quater* del DL 48/2023 esclude dal computo di tale limite:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato;
- i soggetti in mobilità ai sensi dell'abrogato art. 8 co. 2 della L. 223/91;
- i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola (NASpI) o di ammortizzatori sociali;

- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai n. 4 e 99 dell'art. 2 co. 1 del regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651.

In merito a quest'ultima categoria, si precisa che si considerano lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie sopra elencate.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI NOVEMBRE 2023

AGRICOLTURA (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2023

Decorrono dall'1.11.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 18.12.2020; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.071,08 euro; liv. 2, 1.861,91 euro; liv. 3, 1.713,81 euro; liv. 4, 1.593,54 euro; liv. 5, 1.515,38 euro; liv. 6, 1.471,50 euro; liv. 7, 1.365,26 euro; operai non professionalizzati, 1.151,63 euro.

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
SCADENZA DELL'1.11.2023

Le imprese che al 31.12.2022 erano prive di contrattazione di secondo livello sono tenute, a decorrere dalla retribuzione del mese di novembre 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo mensile a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nei valori di seguito riportati: liv. Q, 41,97 euro; liv. 1, 41,97 euro; liv. 2, 36,49 euro; liv. 3, 30,10 euro; liv 4, 26,46 euro; liv. 5, 23,73 euro; liv. 6, 21,90 euro; liv. 7, 20,07 euro; liv. 8, 18,25 euro.

DIRIGENTI COMMERCIO

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2023

Con la retribuzione del mese di novembre, come disposto dall'Accordo 12.4.2023, le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti la terza *tranche* dell'indennità forfettaria *una tantum*, pari a 600,00 euro.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
SCADENZA DELL'1.11.2023

Le imprese prive al 31.12.2022 di contrattazione di secondo livello sono tenute, a decorrere dalla retribuzione del mese di novembre 2023, a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo mensile a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nei valori di seguito riportati: liv. 1, 25,27 euro; liv. 2, 23,26 euro; liv. 3A, 21,46 euro; liv. 3B, 19,84 euro; liv 4, 16,81 euro; liv. 5, 14,93 euro; liv. 6, 12,64 euro.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.11.2023

Con la retribuzione del mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il tredicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio dottori commercialisti